



Libero Consorzio Comunale di Enna

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI STAFF “CONTENZIOSO ED AFFARI LEGALI” E DISCIPLINA DELLA CORRESPENSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

INDICE

PARTE PRIMA

Disciplina del funzionamento del Servizio di Staff “contenzioso ed affari legali”

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Compiti e funzioni del Servizio
- Art. 3 - Incarichi ad avvocati esterni
- Art. 4 - Rapporti con gli Uffici
- Art. 5 - Consulenti di parte
- Art. 6 - Convenzioni
- Art. 7 - Composizione del Servizio
- Art. 8 - Status Giuridico
- Art. 9 - Tutela e difesa dell'Ente dinanzi agli organi di giustizia tributaria
- Art. 10-Ufficio Contenzioso del lavoro
- Art. 11 Mediazione e negoziazione assistita

PARTE SECONDA

Disciplina dei compensi professionali

- Art. 12 - Condizioni per l'attribuzione dei compensi
- Art. 13 - Corresponsione dei compensi professionali
- Art. 14 - Criteri di riparto
- Art. 15 - Distribuzione pratiche
- Art. 16 - Tetti retributivi ai compensi professionali
- Art. 17 - Ufficio Amministrativo
- Art. 18 - Correlazione dell'indennità di risultato con i compensi professionali
- Art. 19 - Organizzazione orario lavorativo e uso mezzo proprio
- Art. 20 - Atti sottratti all'accesso
- Art. 21 – Norma transitoria
- Art. 22 - Decorrenza

PARTE PRIMA

Disciplina del funzionamento del Servizio di Staff contenzioso ed affari legali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Servizio contenzioso ed affari legali anche con riferimento agli incarichi conferiti a legali esterni all'Ente, e le modalità di corresponsione dei compensi professionali dovuti, ai sensi dell'art.27 del CCNL 14/09/2000 – Comparto Regioni e Autonomie Locali e secondo le successive modifiche di cui alla legge n.147/2013, l'art.1 comma 457 e al D.L. n. 90/2014 convertito, con modifiche, in legge n.114/2014, a seguito di sentenza favorevole all'Ente, secondo i principi di cui al R.D. 27/11/1933, n. 1578 e, dal 3/4/2014, del D.M. n.55/2014, in favore degli avvocati dipendenti dell'Ente.

Art. 2

Compiti e funzioni del Servizio

Il Servizio provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Provincia denominata Libero Consorzio ex L.r. n.8/2014, secondo le norme contenute nel presente regolamento.

Gli avvocati appartenenti al Servizio sono dotati dell'autonomia caratterizzante la professione forense.

Spetta agli Avvocati del Servizio la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente.

Spettano, altresì, al Servizio, le competenze in materia di Contenzioso del Lavoro e la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati.

Gli Avvocati su richiesta del Presidente, del Direttore Generale, se nominato, o del Segretario Generale, ovvero dei singoli Dirigenti, previa circostanziata relazione scritta:

- forniscono consulenza giuridica e pareri legali su questioni di diritto che esulano dalla ordinaria amministrazione;
- predispongono transazioni giudiziali e collaborano alle transazioni stragiudiziali, d'intesa e con gli uffici interessati, ed esprimono pareri, ove richiesto, sugli atti di transazione;
- recuperano, su formale richiesta degli organi direzionali competenti, previa acquisizione di adeguata documentazione, i crediti vantati dall'ente e possono autorizzarne la dilazione e la rateizzazione.

I pareri devono essere forniti di regola nel termine di 30 giorni salvo un termine minore o maggiore a seconda che il richiedente manifesti particolari ragioni d'urgenza o che il servizio abbia scadenze processuali imminenti.

Gli Avvocati del Servizio esercitano le funzioni di rappresentanza e difesa mediante procura posta al margine o in calce all'atto firmata dal Rappresentante Legale dell'Ente, da cui dipendono funzionalmente, o del suo Vice, in caso di assenza o impedimento, per ogni singolo grado di giudizio.

È fatto obbligo agli Avvocati dell'Ente, prima di assumere una difesa e prima di prendere iniziative per la proposizione di azioni giudiziali, di informare gli organi di vertice e il Direttore Generale, se nominato, o il Segretario Generale, sulla durata, sulla importanza, sui possibili costi e sulle possibili ipotesi di soluzione della insorgenza controversia, da valutare nell'esclusivo interesse dell'Ente.

Gli avvocati dipendenti dell'Ente si occupano esclusivamente dell'attività forense e cioè: del contenzioso e della rappresentanza in giudizio dell'Ente, con l'esclusione, quindi, di ogni attività amministrativa.

Nell'esercizio della loro attività professionale gli stessi godono di piena autonomia.

Per tutte le controversie in materia di rapporti di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c. e seguenti, il rappresentante legale dell'ente, previa relazione dell'avvocato responsabile del Servizio in ordine all'opportunità o meno di avocare a sé la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, tenuto conto della particolare complessità della causa o del notevole rilievo economico, può conferire l'incarico della difesa in giudizio, limitatamente al giudizio di 1° grado, ex art. 417 *bis* c.p.c., anche a personale del Servizio non abilitato e, comunque, in caso di assenza di quest'ultimo, agli avvocati dell'Ente.

Di eventuali pregiudizi che dovessero derivare da ritardi o inadempienze degli Uffici dell'Ente, come, ad esempio, la trasmissione incompleta di documentazione e/o la mancata o tardiva relazione, ne risponderà il Dirigente o il responsabile del servizio da cui è dipesa l'inadempienza e ne verrà data immediata comunicazione al Segretario Generale per i provvedimenti conseguenziali.

Art. 3

Incarichi ad avvocati esterni

(Articolo abrogato con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 19/2024 del 20/12/2024).

Art. 4

Rapporti con gli Uffici

Gli altri uffici dell'ente hanno l'obbligo, su richiesta degli Avvocati, di rimettere tutti gli atti e i documenti necessari per l'impostazione della causa e ciò in tempo utile per gli eventuali provvedimenti procedurali, onde scongiurare decadenze e prescrizioni che potrebbero ledere gli interessi della Pubblica Amministrazione.

Gli atti e i documenti richiesti devono essere accompagnati da una relazione scritta, a firma del dirigente, nella quale troveranno esposizione gli elementi di fatto e di diritto delle questioni trattate nonché le conclusioni proposte.

Art. 5

Consulenti di parte

(Articolo abrogato con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 19/2024 del 20/12/2024).

Art. 6

Convenzioni

Gli Avvocati del Servizio possono fornire assistenza legale ad altri Enti Locali ex art. 30 del D.Lgs.vo n° 267/2000, previa stipula di apposita convenzione con la quale vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per la gestione del servizio, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli Avvocati.

Art. 7

Composizione del Servizio

Il Servizio è composto da almeno due dipendenti di cat. D3 giuridica ex profilo professionale avvocato iscritti nell'elenco speciale degli avvocati di cui all'art. 3, c. 4 del R.D.L. n. 1578/33 convertito in Legge n.36 del 22/01/1934 e succ. mod..

L'avvocato responsabile del servizio è scelto tenendo conto dei titoli culturali, professionali e di servizio con particolare riferimento all'esperienza maturata e all'anzianità di iscrizione all'albo speciale degli Avvocati dipendenti di Enti Pubblici.

L'avvocato responsabile del servizio assegna le pratiche legali, coordina, dirige e valuta il personale.

Oltre il predetto personale fanno parte del servizio almeno due unità di Cat D 1, due unità di Cat. C1 con funzioni di collaborazione ed una unità di Categoria B (esecutore polifunzionale).

Presso il Servizio Legale e contenzioso può essere svolta – previa eventuale selezione – basata sul voto di laurea e, a parità di voto, sulla minore età anagrafica, la pratica forense, per un periodo non superiore alla durata minima prevista dalla legge per l'ammissione agli esami di Avvocato per un numero di praticanti non superiore a tre contemporaneamente.

I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare contenente le modalità di servizio della pratica forense e non hanno diritto all'assunzione alle dipendenze della Provincia. Essi sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica.

Art. 8

Status giuridico

I dipendenti inquadrati come avvocati addetti in via esclusiva al Servizio sono iscritti negli elenchi speciali previsti dalla legge sull'ordinamento della professione forense con tassa a carico dell'amministrazione.

Essi sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli EE.LL. e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dal R.D.L. 1578/33 e successive modifiche ed integrazioni, rivestendo il duplice status di professionista legale e dipendente dell'Ente.

Gli Avvocati esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia, nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni, nonché delle norme deontologiche emanate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati locale e nazionale. Agli stessi è inibito l'esercizio della libera professione.

Art. 9

Tutela e difesa dell'Ente dinanzi agli organi di giustizia tributaria

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario provvede alla difesa ed alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente avanti agli organi di giustizia tributaria.

Eventuali somme liquidate a carico della controparte soccombente sono acquisite al bilancio provinciale.

Art. 10

Ufficio Contenzioso del Lavoro

(Articolo abrogato con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 19/2024 del 20/12/2024).

Art. 11

Mediazione e negoziazione assistita

Ai sensi del D.Ls.vo n.28/2010 e succ. mod ed int. agli avvocati dell'ente compete di prestare assistenza alla dirigenza nelle procedure di mediazione di cui all'art.5 comma 1 bis del citato decreto.

Allo stesso modo compete all'avvocatura, ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis del D.L. 132/2014 convertito in legge n.162/2014, di fornire assistenza alla dirigenza nelle procedure di negoziazione assistita previste nello stesso D.L.

PARTE SECONDA

Disciplina dei compensi professionali

Art. 12

Condizioni per l'attribuzione dei compensi

Spettano agli avvocati dipendenti, incaricati con atto formale della difesa e rappresentanza dell'Ente, con riferimento alle controversie per cui hanno prestato il proprio patrocinio e che si concludono con sentenza favorevole, i compensi professionali dovuti ai sensi dell'art. 27 del

C.C.N.L. 14/09/2000, secondo le successive modifiche di cui alla legge n.147/2013, cosiddetta legge di stabilità e, precisamente, il comma 457 e al D.L. n. 90/2014 convertito, con modifiche, in legge n.114/2014 pubblicata in G.U. n.190 del 18/8/2014, e secondo i principi di cui al D.M. n.55/2014.

I compensi professionali sono riconosciuti, nei limiti e alle condizioni previsti dal presente articolo, per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, in relazione alle controversie nelle quali siano emanate "sentenze favorevoli" all'Ente.

I compensi professionali spettano altresì, nei casi di transazione successiva a sentenza favorevole per l'ente nella stessa misura indicata nell'art. 12 a seconda che le spese siano compensate tra le parti o che siano poste a carico di controparte.

Per "sentenza favorevole", ai fini dell'erogazione dei compensi professionali, si intende qualsiasi atto emesso da un'autorità investita di poteri decisori, (Giudice Civile, Penale Amministrativo, Speciale, Presidente della Regione, Collegio Arbitrale) anche solo di rito, che, in ogni fase del procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione ed in ogni grado, anche di appello, dichiara la controparte soccombente, lasciando sostanzialmente intatto l'atto dell'ente di cui si contende, ovvero accoglie le domande dell'Ente.

Per essere considerate sentenze favorevoli ai fini dell'erogazione dei compensi professionali i provvedimenti, (sentenza, ordinanza, decreto, lodo arbitrale) comunque denominati, devono rappresentare, in ogni caso, l'atto conclusivo della controversia nella quale è parte l'Ente limitatamente allo specifico grado di giudizio o procedimento.

Art. 13

Corresponsione dei compensi professionali

In caso di sentenza favorevole all'Ente come specificata nell'art.11 e contestuale soccombenza integrale o parziale della controparte i relativi compensi spettano subordinatamente al recupero della parte soccombente delle somme liquidate dall'organo giudicante.

Delle somme incassate il 15% sarà trattenuto nei bilanci dell'ente.

A tal fine sarà istituito apposito Capitolo di Bilancio nel quale confluiranno le superiori somme (15%) con la finalità di finanziare i corsi di formazione per il personale del servizio legale nonché eventuale acquisto di beni.

Qualora sia concessa la rateizzazione del debito comprendente anche somme dovute all'ente, le somme incassate vanno imputate prioritariamente alla refusione delle spese legali.

In caso di sentenza favorevole con compensazione totale o parziale delle spese di giudizio, i compensi professionali si determinano, per la parte che cade in compensazione, con riferimento ai valori indicati nelle tabelle allegate al regolamento D.M. n.55/2014, regolamento del Ministro della Giustizia, e succ. mod. ed int. diminuiti del 40%.

In ogni caso per la liquidazione delle spese legali opera il rinvio dinamico al regolamento vigente in materia di parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense emanato dal Ministro della Giustizia al momento dell'emanazione della sentenza o di provvedimento analogo.

In caso di incarico congiunto con professionisti esterni, gli importi di cui ai commi precedenti sono ridotti del 70% nel caso di incarico congiunto con un solo professionista, del 80% in caso di incarico congiunto con due o più professionisti purché l'avvocato interno abbia concorso all'attività legale concretamente svolta. Non viene considerato incarico congiunto la mera domiciliazione. Al provvedimento favorevole vanno ricondotte le ipotesi di rinuncia di controparte o abbandono della controversia in qualsiasi fase del giudizio sia esso cautelare, di merito o di esecuzione che comporti la completa salvaguardia dei beni e diritti della Provincia. Nel caso in cui la controparte che abbandona o rinuncia al procedimento si accolli le spese legali le stesse saranno liquidate a favore del legale in alternativa al compenso spettante ed il 15% sarà incassato con le finalità di cui al superiore 3° comma. Nel caso invece di compensazione delle spese legali ai fini della liquidazione della parcella al legale interno si terrà conto solo dell'attività concretamente svolta sino alla rinuncia di controparte. I superiori compensi sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Ente e la relativa liquidazione avviene ove possibile trimestralmente. Gli oneri fiscali relativi all'Irap sono a carico dell'Ente. Ai fini della liquidazione dei compensi l'Avvocato dipendente interessato trasmette al Segretario Generale, il provvedimento giurisdizionale favorevole e la nota relativa ai compensi spettanti.

L'ufficio amministrativo di cui all'art. 16 provvederà ad istruire la determinazione di pagamento dei compensi.

I compensi legali confluiscono sul fondo miglioramento servizi del personale dipendente con destinazione vincolata.

Ai fini della liquidazione del compenso quando in una causa è parte lo/gli avvocato/i che difendono l'amministrazione contro più soggetti aventi la stessa posizione processuale e la prestazione professionale nei confronti dei soggetti di cui sopra non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso unico previsto dall'art.4 comma " del D.M. n.55/2014 può essere aumentato oltre il primo fino ad un aumento massimo di nove soggetti, nella misura del 10% per ogni soggetto , operando comunque la riduzione del 40% anche su tale aumento

Art. 14

Criteri di riparto in base al rendimento individuale

Gli onorari spettanti al singolo legale saranno corrisposti tenendo conto del rendimento individuale che, oltre all'esito favorevole del giudizio, tenga conto della:

1. Costituzione tempestiva e che, comunque, non arrechi pregiudizio alla difesa dell'ente in tutti i procedimenti affidati all'Avvocatura eccetto quelli in cui sussistono cause ostative o nei casi in cui il Dirigente del settore interessato abbia ritenuto di non costituirsi accogliendo le richieste di controparte.

2. Presenza in giudizio nella totalità dei procedimenti da realizzare anche attraverso la sostituzione con altro avvocato dell'ente o con avvocato del libero foro quale sostituto d'udienza o domiciliatario con eccezione dei procedimenti abbandonati ex art. 309 c.p.c.

I compensi i saranno liquidati nella stessa percentuale degli indicatori realizzati.

Nulla competerà a titolo di compensi professionali qualora i superiori indicatori siano realizzati nella misura media inferiore al 10%.

Art. 15

Distribuzione pratiche

Le pratiche legali, sia di patrocinio che di consulenza, sono assegnate, in ossequio al principio di parità di trattamento, principalmente, congiuntamente tra tutti gli avvocati del servizio. Qualora ragioni di specializzazione professionale lo richiedano le pratiche sono assegnate direttamente al singolo legale basandosi sempre sul principio dell'equa distribuzione.

Art. 16

Tetti retributivi ai compensi professionali

Per gli avvocati dipendenti, nei rapporti con l'amministrazione di appartenenza, operano i tetti retributivi previsti dalla L.n.114/2014 e successive, eventuali, modifiche con decorrenza immediata per il tetto di cui al comma 1° dell'art. 9, con decorrenza dal 24/6/2014 per il tetto di cui al comma 6° dell'art.9 e con decorrenza dal 19/11/2014 per il tetto previsto dal comma 7°.

Il limite dello stanziamento 2013 concernente le spese compensate si applica con riferimento ai provvedimenti giurisdizionali che prevedano la compensazione delle spese depositati successivamente al 24/6/2014.

I compensi relativi ai provvedimenti favorevoli con compensazione delle spese legali, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Ente, non possono superare il corrispondente stanziamento finale assestato per l'anno 2013.

Il limite di cui al comma 6° in forza del quale a ciascun avvocato non possono essere corrisposti onorari in misura superiore al suo trattamento economico complessivo si applica con riferimento ai provvedimenti giurisdizionali depositati successivamente al 19/11/2014.

Art. 17

Ufficio Amministrativo

(Articolo abrogato con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 19/2024 del 20/12/2024).

Art. 18

Correlazione dell'indennità di risultato con i compensi professionali

L'indennità di risultato da corrispondere all'alta professionalità eventualmente conferita all'avvocato dell'Ente responsabile del Servizio legale sarà corrisposta ai sensi dell'art. 27 del CCNL 14.9.2000. nella misura indicata nel contratto decentrato, ove siano stati raggiunti i risultati attribuiti dall'amministrazione e verificati dal nucleo di valutazione, purché non siano attinenti allo svolgimento dell'attività processuale.

Alle eventuali ulteriori posizioni organizzative/alte professionalità attribuite agli avvocati non responsabili del servizio nulla compete quale indennità di risultato in quanto interamente assorbita dai compensi professionali.

Art. 19

Organizzazione orario lavorativo e uso mezzo proprio

Al fine di consentire la piena autonomia organizzativa agli Avvocati dell'Ente viene stabilito che l'utilizzo del budget elettronico, ha la sola finalità di attestare la presenza in Ufficio svincolato dall'obbligo di contabilizzazione oraria. Nei casi in cui i legali si rechino per ragioni di servizio fuori dagli uffici provinciali gli stessi redigeranno apposita autocertificazione da trasmettere al Settore risorse umane, in sede di rendicontazione mensile.

Nei casi in cui per recarsi presso le sedi giudiziarie non dovesse esserci disponibilità di automezzi dell'ente l'avvocato è autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio con relativo obbligo di rimborso chilometrico rientrando quella del legale tra le attività escluse dall'applicazione dell'art.6 comma 12 del D.L. n.78 del 31/5/2010 convertito in L. n. 122 del 30/7/2010.

Art. 20

Atti sottratti all'accesso

In virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore e cliente sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- 1) pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto.
- 2) atti defensionali.

Art. 21

Norma transitoria

In applicazione della legge 147/13, art. 1, comma 457, per il periodo che va dall'1/1/2014 al 23/6/2014, i compensi professionali per gli avvocati dipendenti sono così ridotti:

Per le cause concluse nel periodo di riferimento, con condanna alle spese legali di controparte, i compensi, come determinati dal Giudicante, sono ridotti del 12,5%;

Per le cause concluse nel periodo di riferimento con compensazione totale o parziale o con mancata pronuncia

sulle spese, i compensi, come determinati in forza del precedente regolamento e cioè i parametri ridotti del 25% sono ridotti di un ulteriore 25%.

Per i provvedimenti depositati dalla data del 24/6/2014 in poi in ordine ai compensi professionali trova applicazione la disciplina di cui agli art. 11 e 12 del presente regolamento.

Infine per la liquidazione dei procedimenti conclusi con atto depositato successivamente alla data del 3/4/2014 trova applicazione il D.M. n.55/2014.

Art. 22

Decorrenza

Il presente regolamento produce effetti sin dalla data di adozione della deliberazione di approvazione